



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DGBID

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE,
GLI ISTITUTI CULTURALI E IL DIRITTO D'AUTORE



Società Italiana degli Autori ed Editori

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MIBACT - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - e S.I.A.E, Società Italiana degli Autori ed Editori

per

l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112.

VISTO l'articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 si applica esclusivamente alle *"recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse"*;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, attribuisce la qualificazione di "pubblici" ai soggetti ivi indicati nel solo specifico ambito del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che il Ministero dei Beni e delle le Attività Culturali e del Turismo (d'ora in avanti, MiBACT), Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'Autore ha promosso incontri tra i rappresentanti del MiBACT, della Società Italiana degli Autori ed Editori (d'ora in avanti, SIAE), dell'ANCI e delle Associazioni di categoria AIE, AIB e FUIS, al fine di pervenire alla definizione del presente protocollo d'intesa;

1
4



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

CONSIDERATO quanto discusso tra le Associazioni di categoria sopraindicate,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Qualificazioni soggettive

1. Per "pubblici" si intendono esclusivamente i musei, archivi e biblioteche appartenenti a Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Istituti scolastici e Istituzioni educative, ad Università statali, ad Amministrazioni Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale nonché agli Enti pubblici non economici nazionali, regionali, provinciali e comunali.
2. La recitazione di opere letterarie di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, dovrà svolgersi esclusivamente all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici così come individuati al precedente comma 1.

Art. 2

Opere letterarie

1. L'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, dispone che non sia considerata pubblica la "recitazione di opere letterarie", ad esclusione di eventuali ed ulteriori utilizzazioni di altre opere dell'ingegno tutelate dalla legislazione sul diritto d'autore.

Art. 3

Assenza di scopo di lucro

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, la recitazione di opere letterarie dovrà avvenire senza scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro dovrà concernere sia il lucro diretto che quello indiretto. A tal fine, le parti stabiliscono che:
 - a) l'accesso all'interno dei musei, degli archivi e delle biblioteche pubblici finalizzato alla fruizione della recitazione dell'opera letteraria deve essere gratuito;
 - b) i musei, gli archivi e le biblioteche pubblici dovranno prevedere un accesso separato, rispetto al consueto ingresso, laddove questo sia a pagamento, per la fruizione della recitazione dell'opera letteraria.
 - c) ai fini della ricorrenza del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, è richiesta altresì l'assenza di sponsorizzazioni, nonché di pubblicità che



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

non sia strettamente attinente alle attività di promozione delle opere letterarie, non solo all'interno dei locali dove avviene la recitazione, ma anche in occasione della comunicazione o pubblicizzazione della recitazione stessa, in particolare con riferimento alle disposizioni del comma 2 del successivo articolo 4.

Art. 4

Finalità della recitazione dell'opera letteraria

1. La recitazione dell'opera letteraria dovrà avere come fini esclusivi il sostegno e la promozione della lettura nonché la valorizzazione dell'opera oggetto della recitazione.
2. Al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, i musei, gli archivi e le biblioteche pubbliche, all'interno dei quali saranno tenute le recitazioni, dovranno dare massimo risalto e pubblicità all'iniziativa, comunicando sul proprio sito ufficiale ed in tutte le forme e sedi utili le informazioni necessarie ad una ottimale valorizzazione e promozione dell'evento.

Art. 5

Procedure

1. I musei, gli archivi e le biblioteche pubblici all'interno dei quali venga effettuata la recitazione dell'opera letteraria, ai sensi di quanto dispone l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, nonché di quanto disposto dal presente Protocollo, dovranno fornire alla SIAE una autocertificazione *una tantum* - il cui testo costituisce l'allegato 1 al presente protocollo - da inviare all'Ufficio S.I.A.E. competente per territorio, all'indirizzo di posta elettronica disponibile sul sito internet della S.I.A.E. al seguente link www.siae.it/SIAEInItalia.asp
2. Mediante l'autocertificazione di cui al precedente comma, il museo, l'archivio o la biblioteca deve dichiarare:
 - a) di qualificarsi "pubblico" ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, nonché di quanto convenuto all'articolo 1 del presente Protocollo;
 - b) di effettuare recitazioni dell'opera letteraria rientranti nella fattispecie prevista dalla Legge, così come individuata dal presente protocollo;

u³



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

c) che, ove dovessero essere effettuate utilizzazioni dell'opera letteraria diverse da quelle rientranti nella fattispecie prevista dalla Legge così come individuata dal presente protocollo, renderà tempestivamente comunicazione all'Ufficio SIAE competente, per l'ordinario seguito amministrativo.

3. L'autocertificazione deve essere inviata per posta certificata, a firma del responsabile del museo, archivio o biblioteca pubblica, utilizzando esclusivamente il modello standard di cui allegato 1 del presente protocollo.

4. SIAE potrà effettuare controlli presso le istituzioni che abbiano trasmesso l'autocertificazione *una tantum* al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dal presente protocollo.

Articolo 6

Modifica del presente protocollo

1. Alla scadenza di tre anni dalla sottoscrizione del presente protocollo il MiBACT o la SIAE possono richiedere la modifica e/o integrazione delle relative disposizioni. Le disposizioni del presente protocollo risulteranno modificate solo con la sottoscrizione da parte del MiBACT e della SIAE di nuove o ulteriori disposizioni.

Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti Culturali
e il Diritto d'Autore
IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Rossana Rummo

Roma, 12 MAGGIO 2014



Società Italiana degli
Autori ed Editori

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Blandini

All.1 - Autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE

di cui all'art. 5 del Protocollo d'intesa MiBACT/SIAE per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112

Il sottoscritto

nato/aprov.il

Residente a.....prov.....

Via/p.zza.....n..... cap.....

Codice fiscale

in qualità di legale rappresentante del:

Museo.....

Archivio

Biblioteca pubblica.....

Codice Fiscale/partita IVA.....

Con sede legale aprov.....

Via/ p.zzan.....cap.....

Telefono.....e mail.....

Sito internet.....

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze, anche penali di eventuali dichiarazioni false o mendaci, a norma degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni

Il (museo/archivio/ Biblioteca pubblica).....

DICHIARA

1) di qualificarsi "pubblico" ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112, nonché di quanto convenuto all'articolo 1 del presente Protocollo;

2) di effettuare recitazioni dell'opera letteraria rientranti nella fattispecie prevista dalla Legge così come individuata dal presente protocollo;

3) che, ove dovesse effettuare utilizzi dell'opera letteraria diversi da quelli rientranti nella fattispecie prevista dalla Legge così come individuata dal presente protocollo, renderà tempestivamente comunicazione all'Ufficio SIAE competente, per l'ordinario seguito amministrativo.

Luogo e data.....

Il dichiarante

Timbro e firma:.....

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del DPR: 445/2000.